

INFORMA GAAT

Anno 2, numero 17

29 febbraio 2000

Sito web GAAT <http://www.sicap.it/gaat> e-mail gaatoro@tin.it

Lettera riservata agli Associati del Gruppo Agenti Toro Assicurazioni

POLIZZA I.P. DA MALATTIA E GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO.

*A cura della Vice Presidente
Mariateresa Aricò*

Come ricorderete il Presidente Signore, alcuni giorni prima del Congresso di Sorrento, aveva concluso con la Compagnia, nella persona del Sig. Riccio, un accordo col quale si prevedeva, tra le altre cose, che il capitale assicurato per la garanzia Invalidità permanente da Malattia fosse elevato a £ 250.000.000.

A fronte di questo aumento di capitale, il premio lordo per l'anno 2000 è di £.250.000 per la garanzia IP da malattia a cui vanno aggiunte £ 150.000 per la garanzia Grande Intervento Chirurgico. La suddetta copertura ha durata triennale senza tacito rinnovo. La presidenza ha ritenuto così di dare una copertura assicurativa più adeguata a tutti i Colleghi. Vi segnaliamo, pertanto, che il premio complessivo di £. 400.000, e non di £. 180.000, vi verrà addebitato sul prossimo rendiconto.

SOMMARIO

- 1 POLIZZA I.P. DA MALATTIA E GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO
n
CALENDARIO CONVOCAZIONI
- 2 CIRCOLARE LEGGE 675/96
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

NOTIZIE ASSOCIATIVE
COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA
- 3 E MAIL: ISTRUZIONI PER L'USO
- 4 DDL RIFORMA DEL RAPPORTO DI AGENZIA

CALENDARIO CONVOCAZIONI

23/02/2000

Presidenza

23/02/2000

Giunta Esecutiva

24-25/02/2000

Assemblea Consiglio Nazionale,

Fiduciari Regionali,

Coordinatori delle Commissioni

29/02/2000

Assemblea Regionale Piemonte

e Valle d'Aosta

29/02/2000

Agenzia Polifunzionale

29/02/2000

Commissione Gestione

01/03/2000

Commissione Formazione

01/03/2000

Commissione Rami Elementari

01/03/2000

Assemblea Regionale Toscana

06/03/2000

Assemblea Regionale Emilia

Romagna

07/03/2000

Assemblea Regionale Città di

Torino

CIRCOLARE PRIVACY

A cura della Commissione Gestione

Relativamente alla circolare n. 4/2000 relativa alle misure minime di sicurezza/legge sulla privacy vi rendiamo noto che siamo consapevoli che l'adeguamento alla nuova normativa comporta l'adozione di nuove, onerose regole comportamentali; tuttavia tali incombenze derivano dal dettato del legislatore e non dalla Compagnia.

Si raccomanda l'attenzione sulla necessita' d'impartire disposizioni scritte ai propri collaboratori in merito all'osservanza della nuova normativa cosi' come la compagnia ha fatto nei nostri confronti; a tal proposito, sul prossimo numero di Informagaat vi verrà suggerito un facsimile di testo pregandovi, comunque, di verificarne il contenuto con un legale di vs. fiducia.

Vi facciamo presente che la circolare e' stata scritta tre volte prima di essere licenziata dal Gruppo ed il risultato può considerarsi soddisfacente tenendo anche conto di come siano state più sbrigative altre Compagnie nell'impartire istruzioni agli Agenti pari oggetto.

Gli aspetti operativi non disciplinati dalla circolare sono stati comunque definiti con la direzione e precisamente:

1. La fattura relativa ai lavori necessari preventivamente autorizzati va' intestata all'agenzia che paga per conto della compagnia.
2. Il rimborso della fattura di cui al punto 1, da inviare in area ufficio logistica, avviene tramite rendiconto. Per importi rilevanti, tenuto conto delle singole realtà agenziali, su richiesta dell'agente potrà essere concessa una trattenuta fondi dell'importo della fattura fino a quando non avverrà la sistemazione contabile a rendiconto.

Per vostra opportuna conoscenza, vista l'importanza dell'argomento, e' stato consegnato, in data 24/02/2000, un riepilogo di tutta la materia trattata con la Compagnia ai membri del Consiglio nazionale ed ai Fiduciari regionali a cui potrete rivolgervi per eventuali chiarimenti. La Commissione gestione rimane naturalmente a vostra disposizione per qualunque chiarimento.

NOTIZIE ASSOCIATIVE

Siamo vicini ai Colleghi Roberto e Raffaella Reggio, ai quali esprimiamo le nostre più sentite condoglianze, per la scomparsa del loro papà, **Santino Reggio**, Socio onorario del Gruppo ed ex Agente ad Alba.

Soci Onorari

Il Consiglio Nazionale, riunitosi nei giorni 24 e 25 febbraio, ha nominato i nuovi Soci Onorari del Gruppo.

A questi Colleghi va il nostro più sincero ringraziamento per il lavoro svolto in tutti questi anni, cogliamo quindi l'occasione per salutare affettuosamente gli amici:

Mario Bosani (Ag. Voghera)
Angelo Carnevale (Ag. Mortara)
Gioacchino e Vincenzo Facchini (Ag. Milano F07)
Antonio Failla (Ag. Moncalieri)
Paolo Ferrini (Ag. Seregno)
Gianfranco Giansanti (Ag. Terni)
Pier Carlo Gluttini (Ag. Casale Monferrato)
Claudio Longo (Ag. Catania Centro)
Italo Milani (Ag. Milano F08)
Antonio Rosso (Ag. Como)
Franco Testa (Ag. Torino S04)
Gino Vincenti (Ag. Torino S22)
Paolo Capuana (Ag. Torino S23)

COMUNICAZIONI DALLA SEGRETERIA

Orari della segreteria

Vi ricordiamo che dal mese di gennaio la segreteria è chiusa al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 14.30

E' comunque in funzione, in tale orario, una segreteria telefonica per le vostre comunicazioni urgenti che vi preghiamo precisare.

Per poter garantire a tutti un servizio più immediato, puntuale ed efficiente, vi chiediamo di inoltrare ogni vs. richiesta utilizzando la posta elettronica e/o il fax.



E MAIL: ISTRUZIONI PER L'USO

In breve tempo tutte le Agenzie Toro saranno dotate di collegamento internet e posta elettronica. Sicuramente i tanti "neofiti", che imparano a conoscere questo nuovo modo di comunicare, ne apprezzano già vantaggi e potenzialità, tuttavia, proprio perché si tratta di una vera e propria "rivoluzione" nella gestione delle comunicazioni, occorre rispettare alcune regole che vi abbiamo riassunto. Ricordatevi che, proprio per l'estrema facilità nel veicolare i messaggi, inoltrando le vostre comunicazioni alla segreteria per posta elettronica all'indirizzo gaatoro@tin.it avrete le risposte ai vostri quesiti in tempi molto più brevi,.... e tra una "cliccata" e l'altra non dimenticate di leggere quanto segue!

La necessità di rendere le comunicazioni sempre più tempestive ed efficaci ha condotto all'adozione di un sistema di distribuzione dell'informazione attraverso i computer, la cosiddetta **POSTA ELETTRONICA**.

La caratteristica fondamentale è:

essere in grado di far comunicare le persone con la possibilità di scambiare ogni tipo di documento realizzato in forma elettronica (lettere, piani, tabelle, ...) fra tutti gli Associati al GAAT e verso l'esterno (sindacati, Compagnia, fornitori, ecc.)

Un tale sistema di comunicazione necessita il **rispetto di alcune norme comportamentali**.

Nello stilare le regole sotto riportate, si è colta l'occasione per evidenziare anche aspetti che non sono direttamente collegati con l'utilizzo della posta elettronica ma che si inquadrano nell'utilizzo generale dei Personal Computer.

Licenze Software

I programmi commerciali sono protetti da copyright e la legislazione italiana dispone della legge D.L. 29 dicembre 1992 n. 518 che protegge il diritto d'autore.

E' bene puntualizzare che esistono sanzioni penali e pecuniarie per la duplicazione non autorizzata del software, anche senza fini di lucro.

La responsabilità penale colpisce il titolare dell'azienda anche quando la duplicazione e l'utilizzo del software copiato è effettuato da un proprio dipendente su computer dell'azienda.

Vi consigliamo, pertanto, di tutelarvi da eventuali utilizzi scorretti delle attrezzature informatiche.

Parole chiave (passwords)

La password per accedere alla posta elettronica è la chiave principale per la sicurezza del sistema. Essa identifica ogni utilizzatore in modo univoco e permette di accedere ai messaggi postali indipendentemente dal luogo fisico. E' indispensabile per propria protezione che ognuno mantenga segrete le passwords assegnate.

Protezione virus informatici

Un "Virus Informatico" è un programma ideato per copiare se stesso entro altri programmi. Il virus può provocare la perdita o l'alterazione di dati in un elaboratore, o in casi estremi il suo completo blocco. Il virus si attiva quando il programma da lui "infettato" è eseguito dall'elaboratore.

Occorre essere consapevoli del potenziale pericolo quando si accettano programmi da fonti esterne, quali messaggi di posta elettronica con files allegati, siti internet, o programmi non esplicitamente richiesti.

Eseguire un programma solo se si è sicuri del risultato finale o se ne conosce la fonte.

Rileviamo che i veicoli più diffusi nell'infezione da virus sono i programmi copiati, i files presenti nei messaggi di posta elettronica ed i dischetti provenienti dall'esterno.

Utilizzare sempre un programma Anti-virus, aggiornato almeno mensilmente, per verificare periodicamente eventuali virus presenti sugli archivi informatici dell'Agenzia e per tenere sotto controllo l'introduzione dall'esterno di programmi potenzialmente affetti da virus.

Invio Posta elettronica: comportamento

Utilizzando la posta elettronica per comunicare con persone via Internet, non si deve:

- spedire posta in modo che appaia provenire da qualcun altro (messaggi anonimi)
- spedire come posta pubblicità non richiesta
- spedire o rispondere a "chain letter" ("catene di S. Antonio")

Ricezione Posta elettronica non richiesta: comportamento

E' possibile ricevere posta elettronica non richiesta di varia natura (talvolta chiamata "spam" o "posta-spazzatura").

La più semplice, generalmente anche la più efficace, risposta alla posta non richiesta è semplicemente ignorare l'invio.

Riportiamo il testo del Disegno di legge sulla Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa, già approvato dalla X Commissione INDUSTRIA del Senato nel giugno scorso, attualmente in discussione al Senato

DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA DEL RAPPORTO DI AGENZIA

Art. 1. (Modifiche al codice civile) 1. Nel capo X del titolo III del libro quarto del codice civile, gli articoli da 1742 a 1752 costituiscono la Sezione I - "Disposizioni generali".

2. L'articolo 1753 del codice civile è sostituito dalla seguente sezione: "Sezione II - Degli agenti di assicurazione".

Art. 1753 - (Agenti di assicurazione) Al rapporto di agenzia, quando abbia per oggetto la conclusione di contratti di assicurazione, si applicano le disposizioni della sezione I per quanto non disciplinato dalla presente sezione. Le disposizioni della presente sezione non sono derogabili da patti contrari.

Art. 1753 bis - (Patti di deroga del diritto di esclusiva)

L'agente e l'impresa mandante hanno il diritto, rispettivamente, di accettare e conferire altri mandati agenziali per la stessa zona. Tale diritto può essere esercitato anche con riguardo a rapporti agenziali in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore della presente legge ed eventuali clausole contrarie sono considerate nulle e non apposte. In deroga a quanto stabilito nei commi che precedono, e salva comunque la facoltà dell'impresa di valersi di diversi strumenti di distribuzione dei prodotti assicurativi, è tuttavia legittimo il patto con cui l'agente si obbliga a non accettare mandati di altre imprese, e le imprese a non conferire mandati agenziali per la stessa zona, purché sia stabilita la facoltà di disdetta del patto stesso con preavviso di sei mesi. La disdetta del suddetto patto non comporta recesso da rapporto agenziale, né può costituire giusta causa di recesso dall'altra parte.

Art. 1753 ter - (Consenso dell'agente a modificazioni del rapporto) Riduzioni del territorio dell'agente e riduzioni o trasferimento del suo portafoglio da parte del preponente non sono efficaci se l'agente non abbia espresso il proprio consenso per iscritto, fermo il diritto a un equo indennizzo stabilito da accordi collettivi. Le modificazioni del numero degli agenti non comportano risoluzione del rapporto degli agenti già in carica nella gestione dell'agenzia, e quelle in aumento richiedono il loro consenso scritto.

Art. 1753 quater - (Recesso illecito) È nullo il recesso determinato da motivi di discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, sessuale ovvero di ritorsione per l'esercizio da parte dell'agente di diritti e facoltà di origine legale o contrattuale.

Art. 1753 quinquies - (Conseguenze del recesso) Nei casi di recesso anche nel caso di recesso per giusta causa, l'agente ha diritto ad essere assistito nelle operazioni di riconsegna da rappresentanti dell'associazione sindacale cui aderisca o a cui conferisca apposito mandato. Ha altresì diritto alla corresponsione delle indennità di fine rapporto entro il termine perentorio di tre mesi dalla sua

cessazione quanto meno nella misura del 70 per cento e entro due mesi della parte residua.

Art. 2 (Clausole vessatorie) 1. Sono inefficaci se apposte a contratti di agenzia, commissione, affiliazione commerciale, concessione di vendita o ad altri contratti stipulati per la distribuzione di beni, promozioni di affari e prestazioni di servizi ad imprese, le clausole di cui ai numeri 2, 3, 6, 10, 11, 14, 16, 19 e 20 del secondo comma dell'articolo 1469 bis del codice civile.

Art. 3 (Contrattazione collettiva) 1. La contrattazione collettiva prevede procedure ed organismi di consultazione tra le imprese assicuratrici e rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli agenti assicurativi maggiormente rappresentative. 2. La maggior rappresentatività è dedotta dalla consistenza associativa delle singole organizzazioni sindacali.

Art. 4 (Efficacia degli accordi collettivi) 1. In mancanza di diverse procedure di verifica dei risultati della negoziazione collettiva previste da accordi sindacali, gli accordi nazionali ed aziendali entrano in vigore sessanta giorni dopo la loro sottoscrizione, salvo che, entro tale termine, non sia stato richiesto da almeno il 20 per cento dei destinatari un referendum confermativo. 2. L'accordo è inefficace se non è approvato dalla maggioranza dei votanti.

Art. 5 (Società aziendali) 1. Gli articoli da 1 a 4 si applicano anche agli agenti di assicurazione costituiti in forma di società commerciali, di capitali o persone. 2. Le società di cui al comma 1 possono associarsi ed essere rappresentate dalle organizzazioni sindacali degli agenti di assicurazione, esercitando i poteri e le prerogative previsti dagli statuti per gli iscritti.

Art. 6 (Applicabilità dell'articolo 409 del codice di procedura civile) L'articolo 409 del codice di procedura civile si applica alle società agenziali costituite in forma di società di persone, purché la maggioranza dei soci partecipi ed attenda personalmente all'attività agenziale.

Art. 7 (Soci di società personali) 1. Qualora il mandato di agenzia sia affidato a una società di persone si osservano, a tutela dell'affidamento delle parti e senza pregiudizio delle norme della presente sezione, le previsioni di cui al presente articolo. 2. Nell'ipotesi di successione della società di persone nella gestione dell'agenzia ad un agente o coagente divenuto socio della società subentrante, il rapporto dell'agente o coagente originario si considera unico ed ininterrotto ai fini dell'efficacia e dell'applicabilità degli istituti previsti da accordi collettivi. 3. Nel caso di mutamento della composizione della società, la compagnia assicuratrice preponente ha diritto di recedere dal rapporto con preavviso e per giustificato motivo, qualora mutino le persone dei soci che detenevano la maggioranza delle quote. 4. Il socio al quale non siano addebitabili comportamenti illegittimi costituenti giusta causa di recesso del preponente, e riferibili a fatto e colpa di altri soci, ha diritto all'integrale percezione delle spettanze di fine rapporto, in proporzione alla sua quota sociale.

Art. 8 (Subagenti) 1. La disciplina di cui agli articoli 2, 6 e 7 è estesa ai subagenti. 2. Le altre norme della presente sezione si applicano in quanto compatibili con la specificità del rapporto subagenziale, fermo restando, altresì, la fruizione dei diritti di cui agli articoli 1750, 1751, 1751 bis del codice civile.